



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2728 di data 2 settembre 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
Autorizzazione all'esecuzione di interventi per la realizzazione della rete di innevamento programmato a servizio della pista da sci n. 11/2/4 denominata "SASSO DI ROCCA 1", nella stazione sciistica del Ciampac, in Comune di Canazei.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 23 agosto 2019, con la quale la società Funivia Ciampac e Contrin Sp.a., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di interventi di sistemazione della pista da sci n. 11/2/4 denominata "SASSO DI ROCCA 1" tra le quote 2316 e 2191 m s.l.m. nonché la realizzazione della rete di innevamento programmato a servizio della pista, nella stazione sciistica del Ciampac, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Alessandro Rizzi datati luglio 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la posa dell'impianto di innevamento di cui la pista è attualmente priva e la regolarizzazione del piano sciabile, attraverso interventi di scavo e riporto da compensare in loco, necessari per attenuare il susseguirsi di depressioni e piccoli dossi che comportano dispendio di neve, con particolare riferimento a quella programmata.

Considerato che in occasione delle recenti iniziative di sostituzione di impianti di risalita e sistemazione delle piste da sci della skiarea Ciampac, era stato evidenziato che tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione di interventi sul territorio, per effetto della quota e delle condizioni climatiche dei luoghi, si ripristinano con estrema difficoltà indipendentemente dalla cura impiegata dagli operatori; la Commissione aveva stabilito di autorizzare eventuali futuri interventi qualora fossero da ritenersi assolutamente indispensabili. La Commissione ritiene pertanto di autorizzare solo gli interventi relativi all'impianto di innevamento programmato.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare, la società Funivia Ciampac e Contrin Sp.a., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, a realizzare **esclusivamente** gli interventi relativi alla rete di innevamento programmato a servizio della pista "SASSO DI ROCCA 1", nella stazione sciistica del Ciampac, in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;

- in relazione alla quota elevata, il rinverdimento delle superfici movimentate dovrà essere eseguito adottando sistemi potenziati allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi; ove possibile, si dovrà procedere alla preventiva rimozione del cotico erboso ed al riposizionamento dello stesso a lavori ultimati;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
 4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
 5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
 6. di rendere noto che:
 - qualora dovessero esistere interferenze con il demanio idrico, dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali";
 - per l'eventuale aumento della superficie coperta da innevamento, qualora non cambino portata, periodo o volumi già concessi, è sufficiente una comunicazione (Modulo VRCOM) da inviare allo SGRIE; se invece cambia anche uno solo dei suddetti parametri andrà presentata allo SGRIE, prima dell'ampliamento dell'impianto di innevamento, domanda di variante e si dovrà attendere il rilascio del conseguente provvedimento. Qualora infine si tratti di un impianto ex-novo, dovrà essere presentata domanda di nuova concessione;
 7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
 8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/SD/fr